



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

È STATA RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE SE LA CONFISCA PER EQUIVALENTE POSSA ESSERE DISPOSTA PER L'INTERO PROFITTO IN CAPO A CIASCUNO DEI CONCORRENTI NEL REATO

La questione

Con ordinanza del 5 marzo 2024, depositata il 3 giugno 2024, n. 22935, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: *«se, in caso, di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti uguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali».*

La vicenda processuale

La questione rimessa alle Sezioni Unite si è posta nell'ambito di un ricorso di legittimità presentato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzato alla corruzione tra privati ed altri reati scopo, con la quale era stata disposta la confisca nei confronti di due dei concorrenti nei reati. Da quanto emerge dall'ordinanza di rimessione, il Giudice delle indagini preliminari di Vicenza aveva argomentato che nei confronti di ciascuno dei correi è possibile applicare la confisca diretta nella misura del profitto conseguito da ciascuno soltanto quando l'incremento patrimoniale individuale sia emerso con chiarezza dalle risultanze probatorie. Se, diversamente, non sia possibile stabilire con certezza le quote di profitto

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



effettivamente conseguite da ciascun concorrente, nei confronti di coloro per i quali tale dato non sia accertato è possibile procedere soltanto a confisca per equivalente. Peraltro, la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti di ognuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto del reato complessivamente accertato.

Dagli atti processuali, ed in particolare in base alle stesse dichiarazioni del primo ricorrente, risultava che il profitto ricavato dagli episodi corruttivi era pervenuto interamente nella sua disponibilità, mentre non era emersa prova di una successiva spartizione fra i correi. Pertanto, la sentenza aveva disposto nei confronti del primo ricorrente la confisca diretta del denaro costituente il profitto dei reati e, in caso di liquidità insufficiente, la confisca per equivalente. Invece, nei confronti dell'altro ricorrente, era stata disposta la confisca nella forma per equivalente dell'intero profitto dei reati al medesimo ascritti.

I ricorrenti, lamentando la violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca per equivalente in capo a ciascuno dei correi per l'intero profitto dei reati loro attribuiti, avevano rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.

Il contrasto giurisprudenziale

Come sottolineato nell'ordinanza di rimessione, la decisione dei ricorsi di legittimità presuppone la risoluzione di un annoso contrasto giurisprudenziale relativo alla ripartizione della confisca del profitto del reato fra i concorrenti nel medesimo. Infatti, posto che la confisca va disposta in relazione all'intero ammontare del profitto confiscabile, si pone il dubbio di come quantificare l'oggetto del provvedimento ablativo nel caso di concorso di più persone nel reato.

Qualora si tratti di confisca diretta, essa non può che applicarsi esclusivamente in relazione all'effettivo profitto conseguito dal soggetto, incombendo sulla Pubblica



accusa l'onere di dimostrare il concreto arricchimento ottenuto dal singolo concorrente nel reato. Tale impostazione deriva dalla intrinseca funzione della misura di sicurezza, ovvero quella di recuperare al patrimonio dello Stato il profitto derivante dalla commissione di un reato impedendo all'imputato di lucrare un vantaggio economico dall'illecito. In tal senso si veda Cass. Pen., Sez. V, 7.12.2017 n. 11981 nella quale si è precisato che si travalica l'ambito oggettivo della confisca prevista dall'art. 240 c.p. *«qualora si intendano confiscare beni del coimputato che non abbia tratto personale profitto dal reato»*.

Invece, nell'ipotesi in cui sia disposta la confisca per equivalente, è controverso se tale misura possa essere applicata per l'intero valore del profitto nei confronti di ciascun concorrente, indipendentemente dall'effettivo arricchimento individuale, oppure se essa debba essere suddivisa fra i concorrenti e, in questo caso, secondo quali criteri.

Si tratta di un problema che si pone, in modo speculare, già con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fermo restando che, all'esito del giudizio, il calcolo del profitto derivante dal reato, complessivo o individuale, può subire delle modifiche.

L'elaborazione giurisprudenziale formatasi sul tema nel corso degli anni ha preso le mosse dalla pronuncia Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, emessa nella vicenda "Fisia Italimpianti", la quale aveva affermato che *«di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente»*.

Facendo leva sul predetto principio solidaristico, l'orientamento prevalente ne ha dedotto che la confisca per equivalente deve essere disposta verso ciascuno dei correi per l'intera entità del profitto accertato a prescindere dalla valutazione delle condotte



individuali ed indipendentemente da quanto conseguito dal singolo, fatta salva la solidarietà interna tra i concorrenti. In tal senso, si veda *ex multis* Cass. Pen., Sez. II, 18.4.2023 n. 22053, che in tema di confisca per equivalente in un caso di concorso nel reato di riciclaggio ha ritenuto possibile la confisca dell'intero prodotto *«anche per equivalente a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente a tal fine un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione»*.

Secondo un diverso orientamento, sviluppatosi soprattutto con riferimento alla fase cautelare, qualora sia possibile determinare la quota del profitto ricavata da ognuno, il provvedimento ablativo non può applicarsi per l'intero a ciascun correo ma deve tenere conto di quanto individualmente percepito. Tuttavia, come precisato da Cass. Pen., Sez. III, 6.3.2024 n. 11617 *«ove la natura della fattispecie concreta non consenta d'individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno»*. Negli stessi termini, si veda Cass. Pen., Sez. VI, 10.6.2022 n. 33757.

In base ad una terza impostazione, è in ogni caso necessario suddividere la confisca del profitto del reato fra i concorrenti, anche nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire la porzione di profitto concretamente attribuibile a ciascuno. In questa prospettiva, tuttavia, divergono le opinioni sulle modalità con cui tale divisione dovrebbe essere operata. Secondo Cass. Pen., Sez. I, 16.11.2016, n. 4902, l'importo totale del profitto andrebbe frazionato in parti uguali fra tutti i concorrenti *«secondo il criterio della solidarietà interna di cui all'art. 1298 c.c.»*. Invece, Cass. Pen., Sez. VI, 20.1.2021, n. 4727, ha precisato che il riparto della confisca deve essere commisurato in prima battuta al grado di partecipazione al profitto di ciascun concorrente ed



eventualmente, qualora tale determinazione non sia possibile, *«risulta legittima la suddivisione dell'importo pro-quota tra i compartecipi»*.

Brevi osservazioni

A fronte del variegato panorama giurisprudenziale, le Sezioni Unite sono chiamate a porre fine ad un contrasto giurisprudenziale che da troppo tempo genera incertezza su un istituto il quale, come precisato nell'ordinanza di rimessione, ha *«ricadute incisive sui diritti del cittadino»*. Nell'attesa di conoscere la decisione che finalmente farà chiarezza sulla questione, ci si limita alle seguenti osservazioni.

Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla Corte Costituzionale già con l'ordinanza 2.4.2009 n. 97, *«la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un rapporto di pertinenzialità (inteso come nesso diretto e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole così una natura eminentemente sanzionatoria»*. Anche di recente le Sezioni Unite, ripercorrendo e avallando le pronunce emesse sul punto sia dalla Corte Costituzionale sia dalla Corte di Cassazione, hanno confermato che la confisca per equivalente *«va considerata una pena come tale assistita da tutte le garanzie prescritte al riguardo dall'art. 7 della CEDU»* e che si deve declinare *«la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria»*. In tal senso, Cass. Pen., Sez. Un., 29.9.2022 n. 4145.

Dal carattere di sanzione della confisca per equivalente, l'orientamento maggioritario ne trae la conseguenza che tale misura può essere disposta in capo a ciascun concorrente per l'intero profitto del reato. Tuttavia, tale orientamento muove dall'erroneo presupposto dogmatico che il modello unitario del reato concorsuale implichi una confisca di valore uguale in capo a ciascuno dei correi. Secondo questa prospettiva, l'unitarietà del concorso dovrebbe comportare, con riferimento alla confisca per equivalente, l'applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio a



tutti i concorrenti del reato. In realtà, anche nell'ambito dei reati concorsuali, il nostro sistema impone al giudice di commisurare la pena in relazione alla specifica condotta individuale ed al grado di responsabilità di ciascun correo. In altri termini, il principio solidaristico cui si ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che comporta la corresponsabilità di tutti in relazione all'illecito concorsuale, non determina affatto una sanzione identica per ciascuno dei correi posto che la pena deve essere valutata caso per caso secondo i canoni dell'art. 133 c.p. Pertanto, la *regola juris* in base alla quale nei confronti del singolo concorrente la confisca per equivalente si applica per l'intero profitto del reato, a prescindere dal concreto contributo causale, confligge con i principi che regolano la commisurazione della pena in capo ai diversi soggetti.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal predetto orientamento, è proprio la natura sanzionatoria della misura per equivalente che induce ad escludere che a ciascun concorrente possa essere applicata automaticamente, ed indiscriminatamente, la confisca per equivalente per tutto l'importo del profitto del reato. Un provvedimento ablativo disposto per l'intero profitto, indipendentemente dalla ponderazione della singola condotta di ciascuno dei correi, si tradurrebbe in una pena patrimoniale irrogata in misura fissa, non parametrata alla porzione di profitto individualmente percepita, e quindi in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Pertanto, la posizione giurisprudenziale che trae dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente la possibilità di applicare la misura in capo a ciascun correo per l'intero valore del profitto, appare priva di fondamento giuridico.

Si osserva, altresì, che in molte delle pronunce che si sono espresse sul tema, emerge un equivoco di fondo su quella che è la funzione della confisca per equivalente. Tale tipologia di misura, si applica in via sussidiaria soltanto nell'ipotesi in cui non sia



possibile apprendere in via diretta lo specifico profitto del reato. Al riguardo, già Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2012, n. 38740, si era soffermata sul fatto che dalle disposizioni normative che contemplano le ipotesi di confisca per equivalente si trae il principio della sussidiarietà della confisca per equivalente rispetto a quella diretta. Va da sé che la determinazione della misura della confisca per equivalente presuppone l'esatto calcolo del profitto derivato dal reato e si applica sui beni di cui il reo ha la disponibilità per un «*valore corrispondente*» a tale profitto. Trasferendo tali considerazioni sul piano del reato concorsuale, in relazione a ciascun concorrente la confisca per equivalente non può che limitarsi al concreto profitto effettivamente conseguito dal singolo poiché, sottraendo al destinatario della misura ablativa più di quanto egli ha effettivamente ottenuto dalla condotta illecita, la confisca per equivalente eccederebbe rispetto a quello che è il suo parametro di riferimento. Altri indici, come quelli relativi all'efficacia del contributo causale o al grado della responsabilità individuale, appaiono in realtà eterogenei rispetto al precipuo scopo di tale misura.

Quanto al richiamo all'art. 1298 c.c., questa disposizione normativa attiene alla disciplina civilistica relativa alle modalità di riparto interno di un'obbligazione risarcitoria fra debitori solidali. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che i principi che attengono alla suddivisione dell'obbligo risarcitorio, non hanno nulla a che vedere con i criteri di commisurazione della pena.

In conclusione, in base ai principi che si ricavano dal tessuto normativo e dalla stessa elaborazione giurisprudenziale, in caso di reato concorsuale la confisca per equivalente dovrebbe essere disposta solo per l'importo corrispondente all'effettivo arricchimento concretamente conseguito da ciascuno dei concorrenti.

Da ultimo, sempre alla luce della natura sanzionatoria della misura, si rileva che l'inflizione di una confisca per equivalente determinata in misura fissa nei confronti



di tutti i concorrenti nel reato, senza alcuna valutazione delle singole condotte, si pone in palese contraddizione con il principio di personalità della pena.

26 giugno 2024

L' Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione UCPI
(a cura di Lorena Puccetti)